

Allegato "A" al repertorio n.

"AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L."
in forma abbreviata **"A.C.S.A. S.R.L."**.

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ "
(STATUTO)

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 1. Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L."
in forma abbreviata **"A.C.S.A. S.R.L."**.

Articolo 2. Sede

La società ha sede in Cornaredo (MI).

La società potrà anche istituire, trasferire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La società potrà, con decisione dell'Organo amministrativo, trasferire la sede legale in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4. Oggetto sociale

La società ha per oggetto i seguenti servizi e attività:

- 1) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi di igiene ambientale, in particolare il lavaggio e l'igiene delle strade, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento, lo stoccaggio provvisorio, la raccolta differenziata, il trasporto dei rifiuti urbani, e l'organizzazione, la gestione e l'assistenza, anche per conto terzi, dei relativi impianti, macchinari, attrezzature e risorse;
- 2) la sistemazione, la cura e la manutenzione del verde pubblico e dell'ambiente;
- 3) lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità;
- 4) la gestione di ogni altro servizio compatibile con i servizi di cui sopra, che risulti di interesse degli ambiti territoriali e in particolare della o delle comunità in favore delle quali la società opera;
- 5) ogni attività resa a favore di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.
- 6) lo svolgimento di studi, anche di fattibilità, ricerche, programmi e progetti, consulenze, incontri, eventi, formazione, promozione, educazione e sensibilizzazione negli ambiti in cui la società opera.

La società dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività e del relativo fatturato con riferimento al territorio degli enti locali o comunque pubblici che la controllano o vi partecipino o che ad essa comunque ineriscano.

Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative,

mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale, non prevalente e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale. La società potrà provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e/o costituendo, anche con altri soggetti, società, consorzi, associazioni, o altri enti e iniziative, il tutto nel rispetto della normativa vigente. La società, oltre a gestire l'affidamento diretto di servizi pubblici e di attività da parte del Comune di Cornaredo e/o degli altri Comuni soci, potrà acquisire servizi e attività da altri soggetti pubblici, in particolare mediante affidamento diretto da parte di altri enti locali, con eventuale partecipazione alla società stessa da parte di questi ultimi, sempre nel rispetto della normativa vigente, nonché, nei limiti di legge e delle presenti Norme di funzionamento, da privati.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, terzo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente o dagli enti locali o comunque dai soci pubblici.

CAPITALE, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5. Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è stabilito in euro 200.000 (duecentomila).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, fatto salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge.

In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione di opera o servizi, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio conferente con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo presso la società.

Articolo 6. Finanziamenti dei soci

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti o finanziamenti fatti sotto qualsiasi forma, con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito.

Articolo 7. Operazioni sul capitale

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, a ogni socio spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione alla propria partecipazione; detto diritto deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni, o entro il maggior termine fissato dalla decisione di aumento, decorrente dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

La decisione di aumento può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Fatto salvo quanto previsto in tema di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione assembleare può determinare di offrire a terzi, in tutto o in parte, le partecipazioni di nuova emissione, con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione riservato ai soci: in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, secondo comma, del codice

civile.

Articolo 8. Titoli di debito.

La società può emettere titoli di debito, al portatore o nominativi, per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con decisione dei soci adottata a maggioranza del capitale sociale.

SOCI E PARTECIPAZIONI

Articolo 9. Domicilio.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, e, se nominati, del componente o dei componenti dell'Organo sindacale e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 10. Soci, partecipazioni e loro trasferimento.

Possono detenere partecipazioni nella società:

- a) il Comune di Cornaredo;
- b) altri Comuni della Città metropolitana di Milano e/o di altre province della Regione Lombardia, che affidino alla società servizi e/o attività di cui sono titolari;
- c) altri soggetti a capitale interamente pubblico;
- d) soggetti anche privati, purchè nel rispetto e nei limiti prescritti in generale dalla legge e più specificatamente dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, in particolare di quelli disposti dal primo comma del suo articolo 16, nonché dalle presenti Norme di funzionamento, e solo ove la partecipazione degli stessi rivesta carattere minoritario e funzionale al perseguimento degli scopi e dell'oggetto della società, e alla condizione ulteriore che non impedisca di conseguire oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato con soci pubblici, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, e dell'articolo 4 delle presenti Norme di funzionamento.

La società deve comunque restare a prevalente partecipazione del Comune di Cornaredo e degli altri Comuni, come sopra specificato; anche ai sensi degli articoli 2449 e 2468 del codice civile, nonché dell'articolo 16, secondo comma, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la complessiva partecipazione del suddetto Comune o dei suddetti Comuni non dovrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non risultando in ogni caso efficaci nei confronti della società i trasferimenti di partecipazioni che portino la complessiva partecipazione di questi al di sotto del limite sopra indicato.

In caso di trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito o privo di corrispettivo, agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci tenuto a cura degli amministratori o, in sua assenza, secondo quanto previsto dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla partecipazione dagli stessi posseduta.

Il socio che intende alienare o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione e/o i diritti di sottoscrizione lui spettanti dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto o, in caso di cessione a titolo gratuito o priva di corrispettivo in denaro, il valore, nonché i

termini, le condizioni della cessione e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo dovrà dunque senza indugio darne comunicazione agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, ovvero tutti i soci vi rinunzino, il socio offerente sarà libero di trasferirli all'acquirente indicato nell'offerta.

Il trasferimento delle partecipazioni, così come l'apposizione di vincoli, garanzie o diritti reali, è subordinato all'ottenimento del gradimento dei soci.

Il gradimento non opera ove sussistano in via cumulativa tutte le seguenti condizioni e limiti:

- il trasferimento sia compiuto nei riguardi del Comune di Cornaredo, o sue partecipate o controllate, o dei Comuni con lo stesso immediatamente confinanti;
- si rispetti il limite di detenzione di cui al secondo comma del presente articolo;
- l'acquirente offra garanzie sufficienti in ordine alla propria stabilità e capacità finanziaria e commerciale, abbia operato e maturato, per almeno un triennio, esperienza nei primari settori di riferimento della società, abbia i requisiti previsti dalla legge e dagli ulteriori provvedimenti per operare negli ambiti interessati e non abbia riportato sanzioni, interdizioni o impedimenti di alcun genere.

Al di fuori dei suddetti casi, il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dalle presenti Norme di funzionamento. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata ed essere comunicata all'organo amministrativo. Tuttavia, qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà comunque negato.

Articolo 11. Recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio, per l'intera propria partecipazione al capitale sociale, in tutti i casi previsti dalla legge e dalle presenti Norme di funzionamento.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione presso il Registro delle imprese o, se tale formalità non è prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima o comunque

dalla sua conoscenza da parte del socio.

Per la liquidazione delle partecipazioni si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12. Competenze dei soci

Sono di competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli amministratori, la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, e la determinazione dei loro poteri, compiti, limiti e compensi;
3. la nomina, la revoca e il compenso del componente o dei componenti dell'Organo sindacale e/o del Revisore, ove costituiti;
4. le modificazioni dell'Atto costitutivo e delle Norme di funzionamento della società;
5. le decisioni relative all'anticipato scioglimento della società, alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle che integrano e modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, del codice civile;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. qualsiasi altra materia attribuita dalla legge o dalle presenti Norme di funzionamento alla loro competenza.

La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Cornaredo e degli altri eventuali Comuni soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, nonché più in generale della legge e degli altri provvedimenti in materia.

Anche a tal proposito sono di competenza del socio o dei soci pubblici:

- i) la definizione degli indirizzi strategici aziendali;
- ii) la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento;
- iii) l'acquisto e la vendita di immobili per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);
- iv) l'alienazione e/o l'acquisto di aziende e/o rami di azienda per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);
- v) le prestazioni di garanzia e di mutui per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);
- vi) il gradimento sull'acquisto e il trasferimento di azioni e/o partecipazioni di controllo e/o la costituzione di società o altri enti;
- vii) la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- viii) la definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- ix) la nomina del Direttore generale.

Articolo 13. Assemblea

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4) e 5) del precedente Articolo, e comunque tutte quelle riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, devono essere assunte con deliberazione assembleare.

Articolo 14. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.

L'Assemblea è in ogni caso convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nonchè le altre menzioni richieste dalla legge. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti i soci iscritti nel libro dei soci tenuto a cura degli amministratori o, in sua assenza, secondo quanto previsto dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, mediante, anche in via alternativa o cumulativa, uno o più mezzi di comunicazione, quali lettera, telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica, a scelta dell'Organo amministrativo, purchè sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, il componente o i componenti effettivi dell'Organo sindacale e il Revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 15. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci tenuto a cura degli amministratori o, in sua assenza, secondo quanto previsto dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento.

Ogni socio che abbia diritto di intervento e/o di voto all'Assemblea può farsi rappresentare, nelle delibere dell'Assemblea e per le decisioni in forma non assembleare, nei limiti consentiti dalla legge, da altra persona anche non socio, con delega scritta da conservare agli atti della società.

Articolo 16. Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario, anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o l'Organo amministrativo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 17. Deliberazioni

Salvo che la legge o le presenti Norme di funzionamento richiedano maggioranze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 18. Deliberazioni per audio o video-conferenza

Le riunioni dell'Assemblea dei soci si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi, se nominato, il segretario, o il Notaio, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 19. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ove sia stato nominato un Notaio, è quest'ultimo che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 20. Decisioni in forma non assembleare

Tutte le decisioni che non debbano, per legge o in forza delle presenti Norme di funzionamento, adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte dai soci anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso reso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, potendosi svolgere anche mediante messaggio telefax o di posta elettronica, purchè sia garantito a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21. Organo amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico, ovvero, su decisione dei soci, da più amministratori, fino a un numero massimo di 3 (tre), anche non soci. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle relative attività, salvo che la legge o le presenti Norme di funzionamento o i soci dispongano diversamente.

L'Organo amministrativo può nominare direttori (non generali), institori, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Ciascun Comune socio:

- ha diritto, ai sensi degli articoli 2449 e 2468 del codice civile, nonché dell'articolo 16, secondo comma, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, di procedere alla nomina diretta, rispetto al numero di Consiglieri di cui si compone il Consiglio di Amministrazione, di un numero di amministratori proporzionale alla propria partecipazione, fra i quali spetterà al Comune di Cornaredo la nomina del Presidente;
- si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina dei soci;
- potrà solo esso sostituire e revocare gli amministratori di propria nomina diretta.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale,

ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica, e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

Articolo 22. Durata

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca dell'incarico, salvo che i soci o le presenti Norme di funzionamento dispongano diversamente.

Articolo 23. Amministrazione in forma disgiunta e/o congiunta

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina può stabilire, prevedendone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri, che l'amministrazione sia affidata a ciascun amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente, ovvero ad alcuni disgiuntamente e agli altri congiuntamente, ovvero secondo ulteriori modalità. Si applicano in tal caso gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Articolo 24. Consiglio di amministrazione

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, e la decisione di nomina non specifichi che le stesse debbano operare in via disgiunta e/o congiunta, queste formano il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, ove i soci non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, a uno o più amministratori delegati, ovvero a un Comitato esecutivo; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un vice-Presidente, che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo.

La convocazione del Consiglio di amministrazione viene effettuata a cura del Presidente con avviso da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, a ciascun componente effettivo dell'Organo sindacale e al Revisore, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purchè siano presenti tutti gli amministratori in carica e, se nominati, il componente o tutti i componenti effettivi dell'Organo sindacale e/o il Revisore.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

In caso di parità, e ove i consiglieri siano in numero superiore a due, prevale il voto favorevole di chi presiede il Consiglio.

Le adunanze e le decisioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tutti o della maggioranza dei consiglieri nominati dal Comune di Cornaredo, si intenderà immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Fatta salva l'applicabilità del procedimento di cui all'articolo 20 delle presenti Norme di funzionamento, l'assemblea per le relative nomine deve essere convocata d'urgenza dall'Organo sindacale o dal Revisore, che possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, il Comune di Cornaredo e/o gli altri Comuni soci e/o gli altri soci provvederanno a sostituirli entro un mese dalla cessazione, sempre secondo le modalità previste dall'articolo 21 delle presenti Norme di funzionamento. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dalle presenti Norme di funzionamento, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, in tema proroga degli organi amministrativi.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.

Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di amministrazione della società in Consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della società in seno alle società predette.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e all'articolo 64, quarto comma, d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo o equivalenti in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività in conflitto, concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società, salvo quanto sopra previsto;

d) siano consiglieri, assessori, sindaci o assimilati del Comune di Cornaredo e/o di Comuni e/o di altri enti locali o comunque pubblici che siano soci della società.

Articolo 25. Rappresentanza della società

L'Amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza della società e il relativo potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio.

Ove costituito il Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente. Se sono stati nominati uno o più Amministratori delegati, la rappresentanza spetta anche a essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

Nei casi in cui più amministratori non costituiscano un Consiglio di amministrazione, ma il relativo potere di amministrazione sia loro affidato in via disgiuntiva e/o congiuntiva, il potere di rappresentanza della società spetterà a essi con il medesimo contenuto, limiti e modalità di esercizio del potere di amministrazione, salvo che la decisione di nomina disponga diversamente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 26. Organo sindacale e Revisore

Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, o qualora lo ritengano comunque opportuno, i soci nominano un Organo sindacale e/o un Revisore.

Per la composizione nonché il numero dei componenti e degli eventuali supplenti, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dell'Organo sindacale e del Revisore, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia, salvo che i soci, sempre nei limiti inderogabili di legge, dispongano diversamente.

Il sindaco o i sindaci e il Revisore restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili. La cessazione del sindaco o dei sindaci e del Revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo sindacale è stato ricostituito o il nuovo Revisore nominato.

La riunione dell'Organo sindacale potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

BILANCIO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Bilancio e riserve

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo procede a norma di legge alla redazione del progetto di bilancio, unitamente al conto dei profitti e delle perdite, nonché alla nota integrativa e alla relazione di gestione.

Articolo 28. Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto costitutivo o delle presenti Norme di funzionamento, nomina uno o più liquidatori, determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Salvo diversa disposizione dei soci, il liquidatore ha la rappresentanza generale della società e il relativo potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio e, se sono nominati più liquidatori, il corrispondente potere spetta loro in via disgiunta.

Articolo 29. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componente o componenti dell'Organo sindacale o Revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro dovrà decidere ritualmente e secondo diritto.

Articolo 30. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme di funzionamento si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia.